

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.78 DEL 08/11/2023

OGGETTO: Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - avverso il ricorso per riassunzione della causa per giudizio di rinvio promosso dal dipendente avventizio Scala Elio. Udienda del 21/11/2023.-

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE, il Dr. Giuseppe Spartà, nominato con D.A. n°4/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dr. Giovanni Gurrieri, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n° 4 del 10/03/2023, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge e l'ausilio degli strumenti informatici;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13 comma 3 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01.07.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n°989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Salvatore Caccamo del Foro di Ragusa, difensore del signor Scala Elio, elettivamente domiciliato in Ragusa in Corso Italia n°167 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Martino, assunto al protocollo consortile al n°15112 del 29/10/2013, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

CONSIDERATO che con sentenza n°271/2017, assunta al protocollo consortile al n°4006 del 20/04/2017, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, emessa nel procedimento promosso da Scala Elio nei confronti del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, lo stesso Giudice del Lavoro ha accolto il suddetto ricorso dichiarando l'instaurazione tra il ricorrente sopra indicato e questo Consorzio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 04/12/2001, e condannando altresì questo Consorzio alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali e dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° L.N. n°183/2010 nella misura di tre (3) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;

CONSIDERATO che questo Consorzio ha promosso appello avverso la sentenza sopraccitata;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°999/2019, comunicata all'Ente dall'Avv. Guglielmo Rustico con nota assunta al protocollo consortile al n°5948/2019, con cui la stessa Corte, definitivamente pronunciando sull'Appello del Consorzio avverso la sentenza n°271/2017 del Tribunale di Ragusa, in riforma dell'appellata decisione, rigetta la domanda proposta dal ricorrente;

CONSIDERATO che con nota protocollo consortile n°6132 del 21/10/2019 è stata data comunicazione al signor Scala Elio della cessazione del rapporto di lavoro instaurato con questo Ente per effetto della suddetta sentenza della Corte d'Appello di Catania n°999/2019;

VISTO il ricorso avanti la Corte di Cassazione promosso dall'Avv. Francesco Allù del Foro di Ragusa, difensore del signor Scala Elio, trasmesso all'Ente dall'Avv. Allù con p.e.c. assunta al protocollo consortile al n°4628 del 07/07/2020, con cui il ricorrente chiede che la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°999/2019 venga cassata con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna del resistente alle spese dei giudizi;

CONSIDERATO che questo Ente si è costituito per resistere al ricorso avanti la Corte di Cassazione promosso dal signor Scala avverso la sopraccitata sentenza d'Appello;

VISTA l'Ordinanza della Corte di Cassazione num. Rac. Gen. 20324/2023, assunta al protocollo consortile al n°6015 del 04/08/2023, con cui la stessa Corte accoglie i motivi del ricorso dal secondo al quinto, rigetta il primo, e per effetto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese di giudizio, alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione;

VISTO il ricorso per riassunzione della causa per giudizio di rinvio promosso avanti la Corte di Appello di Catania dall'Avv. Francesco Allù del Foro di Ragusa, difensore del signor Scala Elio, trasmesso all'Ente dall'Avv. Allù con p.e.c. assunta al protocollo consortile al n°7252 del 10/10/2023, con udienza per il 21/11/2023, con cui il ricorrente chiede, accertata e dichiarata la illegittimità e nullità dell'apposizione del termine relativamente ai contratti di lavoro stipulati tra il ricorrente e questo Consorzio, nonché l'illegittimità delle proroghe applicate a decorrere dal 2001, ed in applicazione dei principi di diritto enunciati nell'Ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione num. Rac. Gen. 20324/2023, di condannare questo Consorzio resistente al risarcimento in favore del signor Scala Elio del danno rapportato all'indennità di cui all'art.32 della L. n°183/2010 nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre rivalutazione e interessi, con condanna di questo Consorzio resistente al pagamento delle spese e dei compensi di tutti i gradi di giudizio;

CONSIDERATO che il suddetto ricorso appare erroneo;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a costituirsi in giudizio nel ricorso per riassunzione della causa per giudizio di rinvio promosso avanti la Corte di Appello di Catania dall'Avv. Francesco Allù del Foro di Ragusa, difensore del signor Scala Elio, trasmesso all'Ente dall'Avv. Allù con p.e.c. assunta al protocollo consortile al n°7252 del 10/10/2023, con udienza per il 21/11/2023, affidando la difesa all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

CONSIDERATO che il predetto incarico rientra nella convenzione in essere e tutt'ora vigente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2023 - 2025 adottato con delibera consortile n°31 del 20/05/2023 del Commissario Straordinario e approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. n°4306 del 19/09/2023;

DELIBERA

- 1) **DI AUTORIZZARE** questo Consorzio a costituirsi in giudizio nel ricorso per riassunzione della causa per giudizio di rinvio promosso avanti la Corte di Appello di Catania dall'Avv. Francesco Allù

del Foro di Ragusa, difensore del signor Scala Elio, trasmesso all'Ente dall'Avv. Allù con p.e.c. assunta al protocollo consortile al n°7252 del 10/10/2023, con udienza per il 21/11/2023;

- 2) **DI AFFIDARE** il relativo incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, conferendogli procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato dell'Ente.
- 3) **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.-

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

(Dr. Giovanni Gurrieri)


Firmato digitalmente da

GIOVANNI GURRIERI

CN = GIOVANNI GURRIERI
C = IT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Giuseppe Sparta)



Giuseppe Sparta'
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
08.11.2023
16:25:56
GMT+01:00